

Statuto dell'Associazione Giovanile Salesiana per il territorio ETS

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Giovanile Salesiana per il territorio ETS o AGS ETS", nella forma dell'associazione non riconosciuta ed apartitica (in seguito "AGS o Associazione").
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore ("RUNTS").
3. AGS è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. AGS è un'associazione di secondo livello, promossa dagli enti, dalle Associazioni, dalle cooperative e dalle altre forme aggregative che a qualsiasi titolo appartengono al Mondo Salesiano del Piemonte e della Valle d'Aosta. Essa si ispira alla pluriennale tradizione del Mondo Salesiano e ne è espressione sul territorio, nella promozione e gestione delle attività che ne realizzano lo specifico costituzionale. Non ha scopo di lucro e fa proprio il sistema educativo, le metodologie e lo stile di San Giovanni Bosco.
2. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
3. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, temporanee o permanenti, aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altre organizzazioni senza scopo di lucro con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino. Con deliberazione dell'Assemblea potrà essere mutata la sede dell'Associazione. La variazione della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E ATTIVITA'

1. L'Associazione si propone di sensibilizzare i propri soci e coordinarne le attività nell'affrontare le problematiche del territorio, quale interlocutore privilegiato del Mondo Salesiano con gli enti pubblici e privati, che perseguono le stesse finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promozione di iniziative, attività e progetti nell'area della cittadinanza attiva, del disagio e dell'emarginazione, del servizio civile universale, dell'accoglienza e dell'assistenza, della solidarietà e del volontariato sociale;
- ideazione, progettazione, realizzazione e valutazione di progetti e servizi nell'area socio-educativa, del lavoro, della formazione e del supporto alle attività extra scolastiche, nonché sperimentazione di progetti e servizi innovativi di welfare di comunità;
- promozione di ricerche, studi, seminari, convegni e attività formative e tutte le altre possibili iniziative volte a far crescere la cultura educativa;
- organizzazione di attività, manifestazioni ed eventi nell'ambito delle finalità istituzionali, anche in collaborazione con altre associazioni e enti;

- promozione ed attuazione in modo diretto di iniziative e progetti, ivi compresa la gestione di strutture e locali, nell'ambito degli scopi sociali, anche in collaborazione con Enti Locali, Enti Ecclesiastici, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Enti del Terzo Settore, Enti del privato sociale, Enti profit mediante la stipula di convenzioni e la costituzione di ATI, ATS e consorzi;
- stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici per la gestione di attività convenzionate, da gestire in proprio, in collaborazione con altri soci o da affidare a singoli soci, particolarmente idonei allo svolgimento di specifiche attività.

3. Nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione fa riferimento ai seguenti principi e finalità: la promozione umana, l'assistenza, l'istruzione, la cultura, la formazione professionale, la comunicazione sociale, l'educazione al territorio, allo sport, al tempo libero, al turismo, al volontariato, alle attività espressive, alle attività socialmente utili, e quant'altro promosso dal Mondo Salesiano. Tale scopo potrà essere raggiunto con la promozione e con una visione d'insieme della varie attività gestite dai soci, garantendo l'autonomia e il coordinamento dei singoli, valorizzando le peculiarità di ciascuno nell'assegnazione dei compiti e nell'esercizio di specifiche attività.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Potranno essere soci di AGS gli enti ecclesiastici, le associazioni, le cooperative e ogni altra entità aggregativa del Mondo Salesiano, aventi attività e scopi analoghi e, comunque, non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli enti interessati nella persona dei loro legali rappresentanti. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, che comunica l'ammissione a socio o il rigetto della domanda entro 60 giorni dalla richiesta.

Qualora la domanda sia accolta, il nuovo socio viene iscritto nel libro soci. Qualora la domanda sia rigettata, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile.

2. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle deliberazioni adottate dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

2. I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

3. I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso;
- per ritardato pagamento della quota associativa;
- per estinzione del socio;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati gravi motivi.

ART. 9 - VOLONTARI

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

3. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'Organo di Controllo.

2. Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa; l'Assemblea è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; se pure lui assente od impedito, dal consigliere presente che risulti iscritto nel libro soci da più tempo.

3. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'eventuale approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. È convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare a mezzo lettera, fax, e-mail o altri mezzi digitali, inviato al recapito risultante dal libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata:

a- per decisione del Consiglio Direttivo;

b- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

5. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; le votazioni riguardanti le persone sono svolte a scrutinio segreto. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

6. Delle riunioni delle Assemblee è redatto verbale; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea e conservato presso la sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea, salvo quanto previsto nel paragrafo qui di seguito. La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti soci.

Uno dei membri del Consiglio, viene nominato dalla "Circoscrizione Maria Ausiliatrice Piemonte e Valle d'Aosta", ente religioso civilmente riconosciuto.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri possono essere rinominati per un massimo di 3 mandati consecutivi.

2. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più consiglieri, purché in numero inferiore alla metà dei membri in carica, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio. I membri così nominati sono scelti dalla lista dei non eletti e restano in carica come gli altri consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti.

4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) amministrare l'Associazione, attuare le deliberazioni dell'Assemblea e deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- h) disciplinare l'ammissione e l'esclusione dei soci e determinare la quota associativa annuale;

- i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8;
- k) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito, anche telefonico, effettuato direttamente ai membri, presso il recapito da ciascuno indicato, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza con indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora .

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Art. 16 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

2. Per candidarsi a Presidente, la persona designata deve rappresentare un socio iscritto da almeno un anno nel Libro dei soci.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La firma presenza o la firma del Vice-Presidente costituisce prova di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 19 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – BILANCIO

1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo sottopone all'Assemblea per approvazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 – BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 25 – CLAUSOLA ARBITRALE

1.. Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai due così eletti o, in difetto d'accordo, designato dai Superiori competenti per territorio per i Salesiani Don Bosco o dal Presidente del Tribunale di Torino per gli altri enti.

2. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto, la nomina sarà di competenza del Superiore

territoriale se trattasi di Salesiani Don Bosco o del Presidente del Tribunale di Torino per gli altri enti, su semplice istanza di parte.

3. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita a cura delle parti o di uno dei due arbitri, ai Superiori competenti per territorio se trattasi di Salesiani Don Bosco, al Presidente del Tribunale di Torino se trattasi di altri enti. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

ART. 26 - NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. L'acronimo APS verrà in via automatica sostituito dall'acronimo ETS, che dovrà essere inserito nella denominazione ed essere speso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS come ETS nella sezione "altri enti del Terzo settore".

3. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di APS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel RUNTS – sezione "altri enti del Terzo settore".